

La Città metropolitana nelle prime esperienze applicative: il caso di Bologna

CLAUDIA TUBERTINI
Università di Bologna
professore di diritto amministrativo

Premessa

Per poter inquadrare il ruolo delle Città metropolitane nell'attuale sistema delle autonomie locali è opportuno fare un breve accenno al contesto generale nel quale queste nuove realtà si sono trovate ad avviare la propria attività: un contesto senz'altro irto di difficoltà, che hanno rischiato, e tuttora rischiano, purtroppo, di minare la portata innovativa della loro stessa istituzione.

Schematizzando al massimo, i diversi problemi sul campo sono i seguenti:

- a) il perdurante mancato adeguamento della legislazione nazionale di settore alla presenza delle Città metropolitane e, in particolare, alle funzioni e alle finalità istituzionali generali ad esse riconosciute dalla legge 56/2014, che ne fondano la natura differenziata rispetto alle Province [Pizzetti 2015, 7];
- b) la mancata adozione, allo stato attuale, della legge elettorale nazionale sulle Città metropolitane che rende, di fatto, inapplicabile la scelta statutaria dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano [Forte 2014, 354];
- c) il costante e progressivo taglio delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione delle Province; taglio che, in virtù del meccanismo di successione tra Province e Città metropolitane previsto dalla citata legge 56/2014, si è trasferito su queste ultime;
- d) le difficoltà ed i ritardi del processo di riordino delle funzioni provinciali e del relativo personale delineato da parte della legge 56/2014, dovuto anche – ma non solo - alla diversa capacità dimostrata dalle Regioni di farsi carico del compito ad esse assegnato dal legislatore statale [Tubertini 2015 b, 8].

Questi elementi devono essere tutti presi in considerazione nel giudicare gli esiti della prima esperienza applicativa delle Città metropolitane, per evitare di confondere problemi che derivano dal contesto generale – e sono quindi fattori per così dire *esogeni*– dagli elementi problematici *endogeni*, derivanti dalla stessa costruzione legislativa degli enti metropolitani.

Effettuare un giudizio complessivo e d'insieme sulle Città metropolitane, peraltro, è impossibile anche alla luce della forte differenziazione tra le diverse aree metropolitane del Paese: una differenziazione di fatto (di storia, di dimensioni, di territorio, di sostrato economico e sociale) cui si accompagna una differenziazione giuridica *di base* (tra Città metropolitane al di sotto e al di sopra dei tre milioni di abitanti; tra Città metropolitane nelle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale) e una ulteriore differenziazione *regionale*, ovvero derivante dalle scelte effettuate (o, al contrario, non ancora compiutamente delineate) dai diversi legislatori regionali, ed infine, *statutaria*, frutto delle scelte autonome effettuate dalle singole città [Guerra 2014, 18].

L'approccio, quindi, non può che essere casistico: solo partendo dall'analisi e dalla ricostruzione delle singole esperienze applicative, ci si può infatti formare un giudizio d'insieme sugli effetti della riforma, e valutarne, infine, eventuali necessari correttivi¹.

¹ In questa prospettiva si colloca l'Osservatorio sulle Città metropolitane promosso e curato dalla Spisa (Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica, Università di Bologna) e da Urban@it (centro nazionale di studi

L'area metropolitana di Bologna: i precedenti

Volendo effettuare una breve ricostruzione dei passaggi significativi che hanno portato all'istituzione della Città metropolitana di Bologna – la cui notevole estensione geografica, inferiore solo a Roma, Torino e Bari, la colloca in partenza tra le più significative per impatto territoriale – occorre, anzitutto, tener conto che Bologna ha senz'altro una lunga tradizione di dibattito ed elaborazione in tema di governo metropolitano. Basti pensare all'approvazione, già negli anni Sessanta, di un piano intercomunale del Comprensorio, comprendente il capoluogo e altri 15 Comuni; ma soprattutto, nei tempi più recenti, all'Accordo per la Città metropolitana del 1994, siglato tra 37 Comuni e la Provincia di Bologna, che già delineava un percorso attuativo nel quale si trovavano elementi poi ripresi dall'ultima riforma, che ha finalmente dato vita alle Città metropolitane [Bianchini 2014, 60].

Non a caso, l'Accordo del 1994, citato espressamente nello Statuto della nuova Città metropolitana, conteneva elementi di straordinaria attualità, in particolare:

- a) il riferimento alla costituzione di strutture organizzative intercomunali;
- b) la previsione di strumenti di programmazione integrata dei servizi;
- c) l'istituzione della Conferenza metropolitana; d) la previsione del Piano Strategico.

Tra gli altri passaggi significativi va poi menzionata la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 33 del 1995, che, tra le poche in Italia, aveva già definito la perimetrazione dell'area metropolitana coincidente con la Provincia di Bologna, e previsto per il nuovo ente metropolitano funzioni di pianificazione territoriale, coordinamento programmazione, gestione e controllo dei servizi di area vasta: legge rimasta sulla carta, ma che in tutti i successivi momenti di riemersione della questione metropolitana è risultata comunque un punto di partenza per il dibattito sui confini dell'area .

In tempi più recenti, va ricordato l'accordo del 2006 tra Regione, Provincia e Comune capoluogo, avente ad oggetto la costituzione di un tavolo interistituzionale dedicato all'individuazione di eventuali funzioni da assegnare alla costituenda Città metropolitana, significativo della posizione di apertura della Regione alla prospettiva metropolitana. Tale apertura è stata confermata in occasione del finanziamento regionale al percorso partecipativo (avviato nel 2012) che, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-democracy*, ha portato alla formulazione di proposte della cittadinanza in vista dell'approvazione dello statuto metropolitano (2014).

Del resto, la stessa Regione appare tra i soggetti promotori del Piano strategico metropolitano sottoscritto il 9 luglio 2013 da Regione, Provincia di Bologna, Comuni, Unioni di Comuni e associazioni sindacali, sotto forma di accordo di programma; proprio tale accordo costituisce, peraltro, per espressa scelta del nuovo ente metropolitano, la base di partenza per la formulazione del nuovo Piano Strategico della Città metropolitana (c.d. "PSM 2.0"), al quale la legge 56/2014 ha attribuito altra e ben diversa portata cogente nei confronti di tutti gli enti locali operanti nell'area metropolitana.

Le scelte statutarie

Com'è noto, la legge 56/2014 ha definito i tratti del modello istituzionale metropolitano lasciando agli stessi enti promotori un inedito spazio di autonomia nel completamento del disegno

per le politiche urbane), raggiungibile all'indirizzo <http://osservatorio.urbanit.it>. L'Osservatorio mira appunto ad esaminare e confrontare le scelte effettuate dalle Città metropolitane italiane nei tre ambiti dell'assetto istituzionale, dell'agenda urbana e pianificazione strategica e della pianificazione urbanistica.

attraverso l'esercizio della potestà statutaria [Vandelli 2014, 237]. L'analisi dei singoli statuti metropolitani rappresenta così un altro tassello essenziale nella ricostruzione dei caratteri che stanno concretamente assumendo tali i nuovi enti.

Nel caso di Bologna, a differenza che in altri contesti, il processo statutario è stato rapido e senza particolari conflittualità. Il Consiglio metropolitano, insediatosi il 16 ottobre 2014, il 18 novembre ha elaborato lo statuto, che è stato poi sottoposto a una consultazione pubblica veloce (500 gli emendamenti pervenuti). L'adozione della proposta, avvenuta l'11 dicembre, è stata infine seguita dalla sua approvazione, senza richieste di correzione, dalla Conferenza metropolitana il 23 dicembre 2014. Il testo è stato approvato all'unanimità, con soli 2 Comuni astenuti.

L'analisi dei contenuti essenziali dello Statuto mostra chiaramente la scelta verso un modello federativo/rappresentativo dei singoli territori, che tuttavia non rinuncia, al contempo, all'affermazione del carattere esponenziale della comunità del nuovo Ente metropolitano.

La limitata composizione del Consiglio, effetto della legge 56/2014 (18 consiglieri per oltre un milione di abitanti) ha determinato, come in molte altre realtà metropolitane, almeno per questa prima tornata elettorale una piena rappresentanza politica, ma una solo parziale rappresentanza territoriale. Solo 12 dei 56 Comuni della Provincia hanno infatti almeno un rappresentante in Consiglio (6 consiglieri sono del di Bologna, 2 del Comune di Imola; tutti gli altri Comuni rappresentati ne hanno solo uno). L'aspetto da rimarcare è, tuttavia, che quasi tutti i componenti del consiglio metropolitano sono anche amministratori di Unioni di Comuni, le quali, nella realtà bolognese, coprono la quasi totalità del territorio metropolitano.

La seconda tornata elettorale metropolitana, tenutasi nell'ottobre del 2016, restituisce un quadro con tinte simili alle elezioni precedenti. Infatti, all'interno del Consiglio trovano rappresentanza 13 diversi Comuni, con il capoluogo che ottiene 5 seggi su 18, mentre tutti gli altri Comuni eleggono un solo rappresentante, con l'eccezione di Casalecchio di Reno (2 seggi).

Nessuna funzione ispettiva o di controllo è invece assegnata alla Conferenza metropolitana, alla quale lo Statuto, quindi, conferisce le sole funzioni previste dalla legge nazionale. Vi è tuttavia da rimarcare, anche in questo caso, una specifica considerazione per le Unioni di Comuni, considerato che all'interno della Conferenza metropolitana è stato istituito un Comitato di presidenza della stessa, composto dai Presidenti delle unioni (8 componenti).

Per quanto riguarda i rapporti tra gli organi, vanno segnalate, da un lato, la previsione secondo la quale il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche; dall'altro, la previsione dei Consiglieri delegati, ai quali, tuttavia, non si accompagna la presenza di una qualche forma di organizzazione simil-collegiale [Lucarelli 2014, 6], come, invece, è avvenuto in altri statuti metropolitani. Ciò non toglie che, nella realtà dei fatti, i singoli consiglieri delegati abbiano assunto, anche nella rappresentazione mediatica e nella percezione collettiva, un ruolo assai simile a quello che, in passato, era riservato agli assessori; non senza polemiche, anche aspre, sulla inevitabile permanenza, nelle loro scelte ed indirizzi, di atteggiamenti di tutela del proprio di provenienza. Per quanto riguarda le funzioni metropolitane, già dallo Statuto si evince una lettura forte di alcune di esse e, in particolare, della funzione di pianificazione generale, che si assume – facendo, così, una scelta di campo destinata a condizionare le scelte del legislatore regionale, come si vedrà – in grado di porre vincoli e obiettivi per la pianificazione comunale. In linea con la presenza del predetto tessuto associativo intercomunale, lo statuto conferisce inoltre, tra le modalità di esercizio delle funzioni amministrative, priorità alla delega alle Unioni e al capoluogo, e solo in via residuale ai singoli Comuni.

Nessuno specifico riferimento vi è, infine, alla prospettiva di un possibile allargamento della Città metropolitana, se non, in via meramente funzionale, tramite accordi con Comuni e altri enti esterni². La perimetrazione dell'area metropolitana sembra quindi – e questo è un altro tratto distintivo rispetto ad altre Città metropolitane – essere al momento non in discussione.

Le scelte del legislatore regionale

Un altro elemento essenziale per cogliere la realtà delle Città metropolitane consiste, naturalmente, nella lettura delle norme regionali ad esse dedicate.

Nel caso di Bologna, il principale riferimento è alla legge regionale n. 13/2015 (recante “Riforma del sistema regionale e locale”) dove la Città metropolitana è definita “ente di governo unitario del territorio metropolitano”.

Il legislatore regionale si è preoccupato anzitutto di creare nuove sedi di co-decisione con la Regione, affidando loro anche la puntuale individuazione delle funzioni metropolitane. In questa direzione, appare significativa la previsione di una nuova sede permanente chiamata “Conferenza interistituzionale”, composta dal Presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal Sindaco metropolitano, dai Presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale. Tale sede definisce e aggiorna periodicamente un “documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale” che costituisce la cornice anche del Piano strategico metropolitano.

Per il resto, anche la legge emiliano-romagnola, come molte altre, opera un ampio rinvio alla legislazione successiva per valorizzare, attraverso specifiche funzioni, il ruolo “differenziato” della Città metropolitana rispetto a quelli degli altri enti di area vasta. Tra le previsioni immediatamente operative in merito alle funzioni metropolitane vi è, anzitutto, il subentro – nelle more della riforma della legge in materia di urbanistica – della Città metropolitana nell'esercizio di tutte le funzioni della Provincia di Bologna, mentre per le altre Province si prevede la possibilità, previa apposita convenzione, di richiedere che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

Il quadro non sarebbe completo se non si accennasse anche alle scelte operate dalla medesima legge sulle funzioni provinciali, che, come detto, vengono ereditate anche dalla Città metropolitana.

La scelta del legislatore emiliano-romagnolo è stata di riallocare in capo alla Regione una serie importante e significativa di funzioni in materia di agricoltura; protezione della fauna; caccia e pesca; ambiente e difesa del suolo; protezione civile; formazione professionale; cultura. La legge si caratterizza per l'istituzione e il potenziamento delle agenzie regionali, che in sostanza assorbono gran parte delle funzioni prima decentrate alle Province. Province e Città metropolitana sono tuttavia introdotte nel Comitato di indirizzo delle (nuove e vecchie) agenzie; e uno specifico ruolo alla Città metropolitana è pure riconosciuto anche in altre sedi decisionali istituite dalla legge, come la Conferenza agricola e i Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed

² In attuazione di questa previsione si colloca il Protocollo triennale tra la città metropolitana di Bologna e le Province di Modena e Ferrara del 29 novembre 2017, che mira a definire una visione comune di sviluppo industriale (anche attraverso modalità condivise di promozione degli investimenti) e di politiche educative (in stretta connessione con quelle di sostegno all'innovazione della manifattura). Obiettivo del protocollo è anche la condivisione di linee programmatiche in materia di infrastrutture, di pianificazione urbanistica-territoriale, di promozione degli investimenti e grandi opere pubbliche al fine di poter relazionare in modo unitario e con obiettivi condivisi con la Regione Emilia-Romagna. Nello stesso mese di novembre, 2017 la Città metropolitana di Bologna ha inoltre siglato un Patto con la Città metropolitana di Firenze e l'accordo con la Provincia di Prato sul turismo.

esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne. In sostanza, anche laddove la scelta è stata di riaccentrare la titolarità delle funzioni, si è cercato di garantire comunque una adeguata considerazione dell'ente metropolitano nelle scelte essenziali.

Il processo di attuazione della legge è stato particolarmente rapido ed efficace, soprattutto se confrontato con altre realtà regionali. Lo dimostra l'elenco dei principali adempimenti sinora svolti, che hanno riguardato:

- a) la costituzione di Unità tecniche per ciascun settore, chiamate a effettuare la ricognizione dei procedimenti in corso e del relativo contenzioso, insieme a beni e risorse;
- b) l'adozione della Deliberazione della Giunta regionale del 29 ottobre 2015, di approvazione degli elenchi del personale della Città metropolitana e delle Province ricollocato, e successiva rettifica e integrazione del 24 novembre 2015;
- c) l'insediamento, avvenuto il 30 novembre 2015, della già citata Conferenza interistituzionale;
- d) l'approvazione, in data 28/12/2015, della deliberazione della Giunta regionale che prende atto della chiusura del processo di ricollocazione del personale³ e che fissa quindi l'immediata decorrenza delle funzioni riallocate in materia di ambiente ed energia, agricoltura (salvo per le funzioni relative agli enti subentranti alle Comunità montane), difesa suolo e costa, trasporti, attività produttive, commercio, turismo, sanità, politiche sociali, cultura. In sostanza, restano "sospese" solo le funzioni in materia di governo territorio e dei servizi per l'impiego;
- e) l'approvazione dell'Intesa generale quadro (firmata il 13 gennaio) tra la Regione e la Città metropolitana. Quest'ultima, a sua volta, prevede una riforma della pianificazione urbanistica incentrata sulla previsione di un Piano territoriale generale metropolitano (PTGM) che incorpori i contenuti strutturali dei piani urbanistici locali e che preveda la semplificazione e la tendenziale riduzione dei piani settoriali. In materia di trasporti, l'intesa prevede inoltre che la programmazione del servizio ferroviario metropolitano sia fatta d'intesa tra Regione e Città metropolitana, mentre è rinviata al riordino della legislazione regionale la previsione di funzioni di promozione e coordinamento della mobilità e delle infrastrutture da parte della Città metropolitana, nonché la gestione del servizio ferroviario metropolitano. In materia di aeroporti e interporti è riconosciuto alla Città metropolitana un ruolo propositivo. La stessa intesa prevede inoltre l'impegno della Regione a riconoscere alla Città metropolitana importanti funzioni di sostegno e incentivazione delle attività economiche e produttive, nonché l'unificazione conferenza sociale e sanitaria metropolitana;
- f) l'avvio di forme di collaborazione sperimentale tra le Province della Romagna e tra le Province di Parma e Piacenza, in vista della costituzione delle cosiddette Aree vaste interprovinciali, previste dalla legge regionale;
- g) l'avvio del procedimento di approvazione formale del nuovo PSM 2.0;
- h) il riconoscimento di un ordinamento differenziato per la Città metropolitana nella legislazione di settore, come dimostrato dall'art. 12 della l.r. n. 4 del 2016 in materia di

³ 276 dipendenti della ex Provincia di Bologna sono stati trasferiti alla Regione e, di questi, 51 sono stati assegnati all'Agenzia regionale protezione ambiente ed energia – ARPAE.

turismo e dall'art. 41 della l.r. n. 27 del 21 dicembre 2017, di disciplina del nuovo Piano territoriale metropolitano

I nodi problematici

La ricostruzione dei passaggi sinora svolti nella direzione della piena operatività del nuovo ente metropolitano non esime dalla necessità di monitorare con attenzione come si stanno atteggiando i rapporti tra la Città metropolitana di Bologna e i Comuni, da un lato, e la Regione, dall'altro [Partoni Griffi 2014, 6].

Sotto il primo profilo, quello del rapporto con i Comuni, emerge con forza il tema della rappresentatività attenuata degli organi metropolitani [Tubertini 2015a, 495]. Alcune vicende occorse in questo primo periodo di esistenza dell'ente metropolitano (l'approvazione di varianti a strumenti urbanistici comunali; alcune scelte strategiche relative alle infrastrutture della mobilità) hanno portato all'emersione di qualche conflitto tra i Comuni e la Città metropolitana, accusata di essere, rispetto alla Provincia, meno equidistante e, al contempo, non sufficientemente rappresentativa per poter imporre con autorevolezza un punto di vista diverso da quello rappresentato da organi comunali democraticamente eletti. Anche rispetto al ruolo delle Unioni non sono mancate alcune tensioni, dovute al processo di aggregazione dei territori ancora lento e, in molti casi, tuttora da implementare con il concreto trasferimento di importanti funzioni.

Non si dispone, tuttavia, allo stato attuale, di sufficienti elementi per dire se l'inedita forma di governo "podestarile" introdotta dal legislatore della legge 56/2014 [Carloni 2015, 156] sia intrinsecamente problematica, oppure se i problemi che si sono evidenziati in questa fase siano, in realtà, dovuti all'inevitabile periodo di assestamento della riforma, e alla necessità che tutti i soggetti istituzionali adeguino il proprio *modus operandi* all'esistenza del nuovo ente [Pantalone 2015, 94]. Laddove queste criticità dovessero dimostrarsi strutturali, va da sé che la funzione della Città metropolitana di sintesi e proiezione all'esterno degli interessi comunali [Piperata 2014, 58] dovrebbe essere assicurata rafforzando la rappresentatività dei suoi organi, ed intervenendo, quindi, o sulla forma di elezione del Sindaco metropolitano o, almeno, sulle modalità di formazione delle liste e di elezione del Consiglio.

Seguendo questa direzione, si è da alcuni ritenuto auspicabile un intervento sugli organi metropolitani volto a dare – anche nel modello ad elezione di secondo grado – maggiore rappresentatività al Consiglio, adeguandone le dimensioni e il sistema di formazione delle liste al fine di garantire la rappresentatività effettiva dell'intero territorio. In tale ottica di potrebbe anche prefigurare un coinvolgimento diretto della cittadinanza nella elezione del Consiglio metropolitano, sia pur mantenendo l'elettorato passivo limitato agli amministratori comunali; si potrebbe altresì facultizzare la previsione statutaria di una vera e propria Giunta, composta pur sempre da consiglieri delegati, accompagnata da una sia pur minima forma di remunerazione per quanti svolgono questa impegnativa funzione. Meno convincente appare, invece, la soluzione, pure prospettata anche dall'UPI, della eliminazione del Consiglio a favore del mantenimento della sola Conferenza metropolitana.

Quanto all'opzione della elezione diretta di Sindaco e Consiglio metropolitano, resta tuttora valida la preoccupazione di creare un ente di governo che non si coordina adeguatamente con i comuni sottostanti, e, in particolare, si pone in un atteggiamento duale con il comune capoluogo [Vandelli 2017].

A questo timore si risponde suggerendo soluzioni opposte, tra chi propone la generalizzazione a tutte le Città metropolitane dell'obbligo di scorporo del Comune capoluogo e chi, invece, propende per lo svolgimento di un'unica elezione in ambito metropolitano del Sindaco, che di diritto sia anche Sindaco del comune capoluogo (in sostanza, al contrario di quanto avviene ora); non manca, poi, come detto, l'ipotesi di una elezione diretta di tutti gli organi metropolitani, ma con elettorato passivo limitato agli amministratori comunali. La presenza di queste variegate opzioni dimostra lo stadio molto prematuro di avanzamento del dibattito (soprattutto politico-istituzionale) sul tema.

Ancor più prematuro è fare un bilancio del rapporto tra Città metropolitana e Regione; ciò sia in generale, sia nel caso di Bologna Il ruolo di "codecisione", riconosciuto alla Città metropolitana dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 13/2015 potrebbe risultare sufficiente a contrastare il rafforzamento della Regione sul piano amministrativo, derivante dal processo di riorganizzazione delle funzioni provinciali; ma molto dipenderà dal concreto funzionamento delle nuove sedi di co-decisione, ancora in fase di avvio. Inoltre, non è ancora definita la scansione temporale entro cui le funzioni che, sulla base dell'Intesa, sono state riconosciute alla Città metropolitana, entreranno in vigore. Si tratta di interrogativi che, al momento, restano sospesi.

Quel che si può dire per ora è che la Regione Emilia-Romagna non ha certamente ostacolato e, anzi, sembra aver perseguito con convinzione l'attuazione del nuovo disegno istituzionale delineato dalla legge 56, ivi compreso il capitolo delle Città metropolitane. Ma il successo di questo ente dipenderà, come detto, anche dalla soluzione dei nodi di contesto che si sono elencati all'inizio di questo intervento, che richiedono un forte impegno anche da parte del legislatore statale.

Riferimenti bibliografici

Bianchini S.

2014 *Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna*, in *Istituzioni del federalismo*, numero speciale, 59-82

Carloni E.

2015 *Differenziazione e centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: note a margine della sentenza n. 50/2015*, in *Diritto Pubblico*, 145-164.

Forte P.

2014 *Il percorso costitutivo delle Città metropolitane: nascita di un ente territoriale*, in *Istituzioni del federalismo*, 333-359

Guerra Y.

2014 *Le Città metropolitane: a che punto siamo?*, in *Istituzioni del federalismo*, numero speciale, 5-34

Lucarelli A.

2014 *La Città metropolitana: un modello a piramide rovesciata*, in *Federalismi.it*, n. 13

Pizzetti F.

2015 *La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l'opposto destino delle Città metropolitane e delle Province*, in *Rivista AIC*, n. 3

Patroni Griffi F.

2014 *La Città metropolitana nel disegno generale del riordino del territorio*, *Federalismi.it*, n. 3

Pantalone P.

2015 *La riforma del governo delle aree metropolitane alla prova dei fatti: un primo bilancio*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 82-96

Piperata G.

2014 *La Città metropolitana: definizione, istituzione e disciplina di riferimento di un nuovo potere locale*, in *Il nuovo governo dell'area vasta*, a cura di A. Sterpa, Napoli, Jovene, 2014, 52-64

Tubertini C.

2015a *La riforma degli enti locali dopo il giudizio di legittimità costituzionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 489-499

2015b *Le Regioni e le politiche di riordino territoriale locale: Province e Città metropolitane*, in *Astrid Rassegna*, n. 11

Vandelli L.

2014 *L'innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli statuti delle Città metropolitane*, in *Istituzioni del federalismo*, numero speciale, 213-238

2017 *Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2017*, in *Le Regioni*, 35-60